



**REGIONE SICILIANA**  
**COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA**  
- Prov. Palermo –

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 8 del 20-04-20	OGGETTO: ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - ANNO 2019 -
Riferim. Prop. N. 1 del 06-02-2020	

L'anno **duemilaventi** del giorno **venti** del mese di **aprile** alle ore **16:00** e seguenti, nella Casa Comunale di Campofelice di Roccella, convocato dal Presidente, su determinazione dello stesso, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria** ed in videoconferenza, nelle persone dei Sigg.ri:

<b>INGRAO GIUSEPPA</b>	<b>P</b>	<b>TORTORETI ESPOSITO ROSALBA</b>	<b>P</b>
<b>VENTURELLA ROSALIA</b>	<b>P</b>	<b>DI FRANCESCA CLAUDIO</b>	<b>P</b>
<b>GIARDINA GIULIO</b>	<b>P</b>	<b>FRICANO CALOGERO</b>	<b>P</b>
<b>QUAGLIANA FRANCESCO</b>	<b>P</b>	<b>DI MAGGIO GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>VENTURELLA MIRYAM</b>	<b>P</b>	<b>DI MAGGIO ANTONELLA</b>	<b>P</b>
<b>PRINZI MATILDE</b>	<b>P</b>	<b>MARTORO ELENA MARIA</b>	<b>P</b>

Presenti n. 12

Assenti n. 0

ASSUME LA PRESIDENZA IL **PRESIDENTE SIG. GIARDINA GIULIO**.  
PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. **QUAGLIANA VINCENZO**.

Relaziona il Presidente del Consiglio in merito alla proposta di deliberazione. Fa presente che il provvedimento tratta la ricognizione delle partecipazioni pubbliche che svolgono alcune tra le attività indicate nell'art. 4, c. 2 del T.U.S.P. oppure perseguono autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente o in altri casi alcune di queste società (es. GAC e SO.SVI.MA) sono costituite per il coordinamento e l'attuazione di contratti d'area per lo sviluppo locale ai sensi della delibera CIPE del 21.03.1997.

Interviene il consigliere Di Maggio G. per dichiarazione di voto. Il gruppo di opposizione si astiene in considerazione del fatto che come più volte detto sia per queste società che per qualsiasi esborso di denaro pubblico occorre avere un utile sotto il profilo politico – amministrativo dei soldi che si vanno ad investire. Non ritengono che questo ci sia stato.

Il Presidente considerato che non ci sono ulteriori interventi in merito, pone ai voti la proposta di deliberazione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udito** il Presidente;

**Uditi** gli interventi di cui sopra;

**Vista** la proposta di deliberazione del Responsabile del settore di Segreteria n. 1 del 06.02.2020 ad oggetto: "Adozione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche – anno 2019".

**Visto** il parere favorevole espresso sulla superiore proposta, ai sensi dell'art.1, lett.i) della L.R.n.48/91, come sostituito dall'art.12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

**Visto** il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori del Conto sulla proposta di deliberazione;

La votazione viene effettuata per appello nominale.

Preso atto della votazione per appello nominale, risultano presenti i seguenti 12 consiglieri: Venturella R., Giardina, Venturella M., Prinzi, Di Francesca, Tortoreti Esposito, Quagliana F., Fricano C., Di Maggio G., Di Maggio A., Ingrao e Martoro)

Presenti n. 12

Votanti n. 12

Votano **SI** n. 8 (Venturella R., Giardina, Venturella M., Prinzi, Di Francesca, Tortoreti Esposito, Quagliana F., Fricano C.)

**ASTENUTI** n. 4 (Di Maggio G., Di Maggio A., Ingrao, Martoro).

## **DELIBERA**

**1.** Approvare la superiore proposta di deliberazione formulata del Responsabile di Settore, che allegata alla presente forma parte integrante e sostanziale.

**2.** di prendere atto della relazione tecnica sull'esecuzione della misure di razionalizzazione di cui al documento di razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni detenute, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 04 del 04.02.2019 ( **All. A**) ;

**3.** di approvare il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipate del Comune di Campofelice di Roccella (**allegato B**) e delle relative schede di rilevazione di cui **all'Allegato C** alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, atti predisposti sugli schemi – tipo pubblicati sul Sito MEF- Dipartimento

**4.** Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

**5.** Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.

**6.** Che copia del presente provvedimento sia trasmessa con le modalità previste dall'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i. e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del TUSP.

Su proposta del consigliere Quagliana Francesco, approvata all'unanimità dei presenti, dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.



**REGIONE SICILIANA**  
**COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA**  
**- Prov. Palermo -**

---

Ufficio: UFFICIO DI SEGRETERIA

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N.1 DEL 06-02-2020**

**Oggetto: ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE  
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - ANNO 2019 -**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 06-02-2020

Il Responsabile del servizio  
**Quagliana Vincenzo**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 06-02-2020

Il Responsabile del servizio  
**Guzzio Antonino**

## **Segretario Generale**

**RICHIAMATO** Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

**PREMESSO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO che** il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo e precisamente:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni

stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o mantenute e per le quali eventualmente va intrapresa una razionalizzazione;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra avrebbero dovuto essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo ( 2011-2015);
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate

avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Campofelice di Roccella e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti

soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**VISTA** la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 05.10.2017, istruita dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata con tale atto, da cui non è risultato alcun obbligo di alienazione delle società partecipate del Comune, ma sono state approvate le proposte di mantenimento e razionalizzazione nel rispetto della legge;

**VISTO** l'Art. 20, commi 1 e 2 del TUSP, che testualmente recitano:

*“ 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici*



*strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessita' di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”*

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 04.02.2019, di approvazione del provvedimento di razionalizzazione delle Partecipazioni pubbliche – Anno 2018;

**TENUTO CONTO**, altresì, che la scelta dell'alienazione rientra comunque nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, sui quali il Consiglio Comunale si potrà determinare, se lo riterrà opportuno;

**CONSIDERATO CHE** sulla proposta sarà acquisito il parere dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità, nonché il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del Settore Finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato

### **PROPONE**

1. di approvare la premessa per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della relazione tecnica sull'esecuzione della misure di razionalizzazione di cui al documento di razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni detenute, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 04 del 04.02.2019 ( **All. A** ) ;
3. di approvare il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipate del Comune di Campofelice di Roccella (**allegato B**) e delle relative schede di rilevazione di cui **all'Allegato C** alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, atti predisposti sugli schemi – tipo pubblicati sul Sito MEF- Dipartimento Tesoro;
4. di determinarsi sul mantenimento e la razionalizzazione di tutte le partecipate dell'Ente e precisamente :

- Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. in Liquidazione;
  - Società consortile Gruppo Azione Costiera
  - Società consortile a.r.l. SRR Palermo Provincia Est;
  - SO.SVI.MA. S.p.A. ;
5. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
  6. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune ;
  7. che il provvedimento di cui alla presente deliberazione sia trasmesso con le modalità previste dall'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., e alla Sez. di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5., comma 4, del TUSP a cura del Settore Finanziario dell'Ente, al quale la presente viene trasmessa.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.  
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.**

---

---

**Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica**

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 06-02-2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

f.to Quagliana Vincenzo

---

---

---

---

**Parere del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria**

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 06-02-2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

f.to Guzzio Antonino

---

---



COMUNE DI  
CAMPOFELICE DI ROCCELLA - PA

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
f.to INGRAO GIUSEPPA

**IL PRESIDENTE**  
f.to GIARDINA GIULIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Quagliana Vincenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni;

[ ] - E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno **23-04-20** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Municipale, li **09-05-2020**

**Il Segretario comunale**  
f.to Dott. Quagliana Vincenzo

---

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Responsabile delle pubblicazioni,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni, è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal **23-04-2020** al **08-05-2020** con repertorio n. **596** come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

*E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 20-04-20*

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1);

[x ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

Lì, **21-04-20**

**Il Segretario comunale**  
f.to Dott. Quagliana Vincenzo

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale Campofelice di Roccella, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario comunale**  
**QUAGLIANA VINCENZO**